

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 31 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TESAURO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		BIANCHINI LAURA <i>Relatore</i>	169, 170
PRESIDENTE	166	DAL CANTON MARIA PIA	169
Inversione dell'ordine del giorno:		LOZZA	169
D'AMBROSIO	166	BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
PRESIDENTE	166	<i>la pubblica istruzione</i>	169, 170
Proposta di legge (Seguito della discussione):		GIAMMARCO	169, 171
D'AMBROSIO ED ALTRI: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (866-B)	166	PARENTE	169
PRESIDENTE	166	SILIPO	170, 171
D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	166	RESCIGNO	171
LOZZA	166	FRANCESCHINI	171
Proposta di legge (Discussione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
D'AMBROSIO ED ALTRI: Equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana al diploma di materie letterarie. (419)	166	Completamento degli studi seguiti negli Istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1165)	172
PRESIDENTE	166, 168	PRESIDENTE	172, 173, 174
LOZZA, <i>Relatore</i>	166, 168	PIERANTOZZI, <i>Relatore</i>	172, 173
CESSI	167, 168	GIAMMARCO	172, 173, 174
RESCIGNO	168	LOZZA	172, 173
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	168	ERMINI	173, 174
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	173, 174
Senatore Russo: Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (989)	168	DELLE FAVE	174, 175
PRESIDENTE	168, 170, 171	RESCIGNO	174
		MONDOLFO	174
		BERTOLA	174
		SILIPO	175
		SAILIS	175
		CALOSSO	175
		CREMASCHI CARLO	175
		Sui lavori della Commissione:	
		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	175, 176
		GIAMMARCO	175
		SAILIS	175, 176
		PRESIDENTE	175, 176, 177

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

	PAG.
D'AMROSIO	176
CREMASCHI CARLO	176
RESCIGNO	176
SILIPO	176
ERMINI	176
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	177

La seduta comincia alle 9,30.

BERTOLA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berti, Marchesi e Pucci Maria.

Inversione dell'ordine del giorno.

D'AMBROSIO. Chiedo che lo svolgimento dell'ordine del giorno si inizi con il seguito della discussione della proposta di legge da me presentata insieme ad altri colleghi circa le graduatorie suppletive e le graduatorie degli ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie, discussione già iniziata nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge D'Ambrosio ed altri: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (866-B).

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque la discussione della proposta di legge D'Ambrosio ed altri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ambrosio, relatore.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io non ho nulla da aggiungere a quanto ebbi già a dire nella precedente seduta, in cui si discusse già di questa questione, perché si è ormai raggiunto l'accordo sulla formulazione dell'articolo unico, nel senso di accettare l'emendamento approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo unico nella formulazione approvata dal Senato:

« Per la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreti ministeriali 10 maggio e 4 luglio 1947, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, del 14 luglio 1947, supplementi nn. 1 e 2, i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti, saranno assunti nei ruoli nelle cattedre che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1950, salvo il diritto riservato ai perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 373 ».

LOZZA. Anche a me pare che la formulazione del Senato tenga conto delle giuste rivendicazioni dei combattenti, perché quella graduatoria avrà vigore sino ad esaurimento. La mia preoccupazione iniziale era quella di porre in esecuzione questa legge in un momento più opportuno, in quanto, se fosse stato mantenuto il primitivo testo, ci si sarebbe trovati nelle condizioni di non poter procedere alle nomine relative nel tempo stabilito.

È così che, dopo aver vagliato e ben considerato le due proposte, noi abbiamo visto, per nostro conto, che non era il caso di allontanarci dalla formulazione del Senato, anche dopo aver ascoltato la categoria interessata e particolarmente il sindacato della scuola media. Noi sentiamo pertanto di potere con piena tranquillità di coscienza approvare questo testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul nuovo testo, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge D'Ambrosio ed altri: Equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana al diploma di materie letterarie. (419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge D'Ambrosio, Parente, Giuntoli Grazia, Amatucci: Equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana al diploma in materie letterarie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lozza, relatore.

LOZZA, *Relatore*. Prego gli onorevoli colleghi di volersi riferire a quanto fu detto, a

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

proposito di questa proposta di legge, in sede referente. Tale proposta, partendo da un caso particolare, penso voglia portare la nostra attenzione su una situazione generale che si riferisce a tutto un gruppo di insegnanti in Italia.

Ora, gli istituti di magistero, tanto quelli regi di un tempo, di Firenze e di Roma, quanto quelli pareggiati, avevano denominato in modo vario i diplomi che rilasciavano. Il diploma in lingua e letteratura italiana costituiva una denominazione che era durata, per molti istituti di magistero, per lunghi anni e cioè sino al 1919 per alcuni di essi, e sino al 1925 per altri. Ora, questo diploma, dal 1924 in poi, agli effetti dell'iscrizione all'albo professionale alcune volte era stato ritenuto valido ed altre no, specie in questi ultimi anni. È accaduto così che provette insegnanti si siano trovate in coda nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Con decreto in data 9 dicembre 1926, numero 980, il titolo di cui ora discutiamo non è stato considerato pienamente abilitante per la ora soppressa scuola complementare, così che dovrebbe ancor oggi considerarsi non abilitante per l'attuale scuola di avviamento professionale.

Ora, è ben vero che la grande maggioranza di insegnanti che si trovano in tali condizioni ha affrontato a suo tempo i concorsi e si trova oggi sistemata magari al grado VIII o addirittura al grado VII; ma v'è pur sempre una minoranza la quale, o perché caduta agli esami di concorso, o per altre varie circostanze, si trova ancora nella posizione giuridica di incaricato ed ha presentato istanza per i ruoli transitori.

Approvando questa proposta di legge, daremo a queste insegnanti la possibilità di una sistemazione; altrimenti esse dovranno conseguire l'abilitazione entro il prossimo triennio. Come poi ben diceva l'onorevole Tesauro nella discussione che abbiamo fatto in sede referente, è da notarsi che la situazione è in certo senso da considerarsi già risolta, per analogia, dal Consiglio di Stato, il quale — ho qui la sentenza — ha preso in esame la situazione che per effetto dello stesso decreto 9 dicembre 1926, derivava alla laurea in filosofia e l'ha considerata abilitante per l'insegnamento, oltre che della filosofia e pedagogia, anche delle materie letterarie nelle scuole secondarie. Ecco i termini esatti del parere espresso dal Consiglio di Stato:

« L'articolo 77 del regolamento 30 novembre 1933, n. 2402, avente forza di legge, non

mai come tale abrogato, riconosce alle lauree conseguite entro il 31 dicembre 1924, la loro originaria efficacia di titoli abilitanti. Tale originaria efficacia abilitante è provata da diverse leggi e da diversi decreti, come ad esempio, dalla legge 7 novembre 1911, n. 3081, che ammetteva i laureati in filosofia ai concorsi per titoli per la cattedra di pedagogia nelle scuole normali; dal decreto 8 giugno 1921, n. 1563, sul valore della laurea in filosofia; dal parere della Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione, *Bollettino Ufficiale*, parte seconda, sentenziante che i laureati in filosofia, i quali abbiano sostenuto gli esami di storia moderna e geografia durante i loro corsi universitari siano abilitati ad insegnare le materie letterarie nelle classi inferiori ginnasiali ».

Ecco perché dunque l'onorevole Tesauro giustamente diceva che la questione è già risolta. Infatti queste diplomate in lingua e letteratura italiana hanno sostenuto non un solo esame di storia ed uno di geografia, ma ben quattro esami di storia e tre di geografia; a buon diritto quindi possiamo deliberare che la validità del titolo sia estesa a tutte le materie legate alla fondamentale per l'insegnamento nelle scuole di avviamento professionale; e mi pare che noi non facciamo alcuna speciale larghezza in favore di questa categoria conformandoci al parere del Consiglio di Stato.

Partendo dal caso particolare a cui si riferisce la proposta di legge in esame, ho quindi ritenuto che il principio potesse estendersi anche ai diplomi rilasciati dagli altri istituti di magistero, e propongo inoltre che dopo le parole: « i diplomi di lingua e letteratura italiana » si aggiunga: « o di storia e geografia ».

Taluno potrà anche reputare superflua tale precisazione, in quanto il parere del Consiglio di Stato costituisce un elemento chiarissimo e una fonte per cui non può, per mio conto, sorgere dubbio di sorta: ritengo tuttavia che il testo della legge risulti più chiaro rendendo esplicita tale estensione.

Dopo di che, penso si possa restare tranquillamente in attesa che la generale riforma scolastica in corso di attuazione sistemi organicamente tutta la materia.

CESSI. Non ripeterò quanto ebbi già occasione di dire in sede referente: io sono contrario per una ragione di principio. Osservo, cioè, che, per riformare la scuola, non facciamo altro che approvare dei piccoli provvedimenti, che non sono altro se non espedienti più o meno felicemente escogitati, e che ren-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

dono sempre più ardua e complessa la possibilità di una radicale e organica riforma.

Ripeto ancora che qui si tratta di sanare una questione che risale ormai a ben trenta anni fa. E quindi necessario tener presente, che, durante tutto questo tempo, mentre la grande maggioranza delle insegnanti che avevano conseguito il titolo di cui stiamo trattando hanno superato un concorso e hanno potuto sistemarsi, una piccola minoranza è rimasta invece senza sistemazione: perché ciò? Evidentemente perché è caduta agli esami.

LOZZA, *Relatore*. No, il fatto è che sono vecchie e nessuno le difende.

CESSI. Ma perché sono invecchiate senza mai raggiungere una sistemazione? La ragione mi pare evidente.

D'altronde, se la questione, come afferma l'amico Lozza, è già da considerarsi risolta, in via amministrativa, da una sentenza del Consiglio di Stato, che motivo c'è di approvare ora un provvedimento legislativo? Da questo dilemma non si esce: o la sentenza del Consiglio di Stato non è valida, ed allora la legge che noi stiamo per approvare manca del suo presupposto e non ha fondamento; o la sentenza del Consiglio di Stato è valida, ed allora è superflua la legge che si vorrebbe approvare adesso.

RESCIGNO. Io ho già manifestato altra volta le ragioni per cui questa legge non mi sembrava molto giusta, sia verso le insegnanti in possesso di questo titolo, non pienamente abilitante, nei confronti di quelle altre che, diversamente da esse, hanno avuto cura di sottoporsi all'esame di Stato per conseguire la abilitazione; sia ancora nei confronti di tutte le altre insegnanti che si presentano per gli incarichi annuali d'insegnamento.

Di più, il parere del Consiglio di Stato, che non potrebbe poi mai essere vincolante, mi sembra sia estraneo alla questione che noi stiamo trattando. Che cosa ha riconosciuto infatti il Consiglio di Stato? Ha riconosciuto l'efficacia abilitante della laurea in filosofia per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie inferiori, una efficacia cioè che la laurea in filosofia conseguita prima del 1924 già possedeva, mentre il diploma in italiano non abilitava ad insegnare anche la storia e la geografia e il diploma di storia e di geografia non abilitava ad insegnare anche l'italiano.

È ben diverso invece quello che ora voi volete fare, quando proponete l'estensione della abilitazione all'insegnamento dell'italiano anche al diploma di storia e geografia e vice-

versa; mi sembra anzi che il parere del Consiglio di Stato, lungi dal confortare tale vostro intendimento, confermi al contrario la mia istanza. Altra cosa è, poi, se desiderate che intervengano motivi di ordine sentimentale ed umano, ché allora, su questo terreno, non sarò io a portarmi indietro.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo dichiara di accettare il testo proposto dall'onorevole Lozza, a parziale modifica di quello iniziale della proposta di legge.

LOZZA, *Relatore*. A quanto ha detto l'onorevole Rescigno non avrei nulla da rispondere, perché quanto ho avuto campo di significare precedentemente risponde in modo esauriente alle sue obiezioni; desidero però garantirgli che quella laurea in filosofia di cui avevo fatto cenno non era considerata come abilitante all'insegnamento di filosofia e storia, e di filosofia e pedagogia: l'onorevole Rescigno può controllare le tabelle e vedere che la questione si presenta in un quadro strettamente analogico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, formulato secondo gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, e cioè:

« I diplomi di lingua e letteratura italiana e di storia e geografia degli istituti superiori di magistero femminile conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, hanno pieno valore di abilitazione per la cattedra di italiano, storia e geografia nelle scuole di avviamento ».

Nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge del senatore

Russo: *Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (989).*

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione della proposta di legge del senatore Russo: « Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

16 aprile 1948, n. 830 », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Bianchini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHINI LAURA, *Relatore*. Onorevole colleghi, la questione cui questa proposta di legge si riferisce è stata già ampiamente trattata in sede referente. Con decreto legislativo 16 aprile 1948, venne concesso alle vedove di guerra, che avessero prestato tre anni consecutivi di insegnamento a partire dall'anno scolastico 1939-40, di poter essere collocate in ruolo, anche senza il prescritto titolo di abilitazione.

Il senatore Russo, con questa sua proposta di legge, si preoccupa della situazione delle mogli dei dispersi le quali, non trovandosi in possesso di un certificato di morte presunta dei loro mariti all'atto della scadenza dei termini previsti dal citato decreto legislativo per le vedove di guerra, e cioè il 30 settembre 1949, sarebbero nella impossibilità di fruire del beneficio di cui si tratta, ove tale termine non venisse per loro riaperto.

Da ciò i colleghi possono agevolmente rendersi conto della opportunità di questa legge cui sottosta una evidente istanza di ordine morale. Ma v'è un'altra questione di cui mi sono dovuta render conto nel prendere in esame tale situazione, ed è che gli articoli 727 e successivi del Codice di procedura civile prevedono una procedura alquanto complessa e lunga per il rilascio di tali certificati di morte presunta, quali l'inserimento per estratto per due volte consecutive della domanda dell'interessata nella *Gazzetta Ufficiale* alla distanza di 10 giorni l'una volta dall'altra, il successivo periodo di sei mesi che deve decorrere dalla seconda pubblicazione, ed altri ancora.

Avrei pertanto divisato di esortare i colleghi della Commissione a voler accogliere un mio emendamento, inteso a sostituire, come documento valido ai fini dei benefici di cui si tratta, anziché il certificato di morte presunta entro il termine che saremo per stabilire — e che nella proposta di legge in esame è fissato al 31 luglio 1950 — semplicemente l'inizio della procedura per l'ottenimento del certificato stesso.

Il testo del mio emendamento all'articolo 1 sarebbe pertanto il seguente:

« Per le mogli degli scomparsi, è sufficiente che entro il 31 luglio 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione di morte presunta, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso l'assunzione sarà ritardata sino all'emanazione della sentenza ».

DAL CANTON MARIA PIA. Noi siamo tutti al corrente dei ritardi che sovente intervengono nell'espletamento di un tal genere di pratiche: mi sembra pertanto che la soluzione proposta col suo emendamento dall'onorevole Bianchini sia ottima.

LOZZA. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha formato oggetto da parte nostra di accurato studio, e per la forma e per la sostanza.

Per quello che riguarda la sostanza, siamo senz'altro d'accordo: la legge pone infatti fuori discussione i criminali fascisti che non possono beneficiare di tale provvidenza. Dal punto di vista formale invece noi siamo preoccupati che tale nuova lunga formulazione rechi un danno, per il fatto che il nuovo testo emendato dovrà tornare al Senato differendo notevolmente l'approvazione definitiva di questa proposta di legge.

Trattandosi quindi di una mera questione di forma, io prego l'onorevole Bianchini di voler considerare se non ritenga possibile adottare una formula più semplice, una formula cioè che equipari al certificato di morte presunta — è una proposta che faccio — il certificato di irreperibilità, venendo qui a statuire una equipollenza tra questi due certificati che già è stata sancita a proposito delle pensioni.

La dizione potrebbe essere questa: « ... la cui morte o la cui irreperibilità sia stata dichiarata ».

In tal modo potremo ottenere che il provvedimento giunga presto in porto ed io credo che l'onorevole Bianchini possa facilmente rendersi conto che, in fondo, la dichiarazione d'irreperibilità che io propongo non è molto dissimile dall'inizio della procedura per la dichiarazione di morte presunta.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me sembra sia più semplice ed esatto mettere le mogli degli scomparsi nelle stesse condizioni delle vedove, in modo che la loro nomina sia considerata dal 1° ottobre 1949.

D'altronde la sentenza che dichiara la morte presunta costituisce un atto civile di carattere assolutamente definitivo dal quale, come tale, non mi pare si possa prescindere.

GIAMMARCO. Ma se si tratta di insegnanti che sono già in servizio, che necessità c'è di nuove provvidenze?

PARENTE. Non tutte sono in servizio, ed è precisamente per l'immissione in servizio che occorre il riconoscimento del diritto.

GIAMMARCO. Io proporrei allora di non stabilire la data della immissione nei ruoli al

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

1° ottobre: l'amministrazione si regolerà come meglio potrà, perché, nel caso che l'anno scolastico sia appena cominciato, si potranno ancora immettere nei ruoli queste insegnanti, senza costringerle ad attendere l'anno successivo.

PRESIDENTE. Io credo che ci sia qui un equivoco. Noi siamo in presenza di un termine di decadenza ed è in relazione a quel termine che bisogna dettare il provvedimento legislativo. Vi sono cioè delle disgraziate che al 30 settembre del 1949 non avevano ancora la dichiarazione di morte del marito: è a queste che bisogna venire incontro.

SILIPO. In considerazione che spesso i processi vanno molto per le lunghe io proporrei la soppressione dell'espressione delle parole « fino al 31 luglio 1950 », al fine di lasciare maggior spazio di tempo a disposizione delle interessate.

Noi verremmo così incontro in modo più largo a questa benemerita categoria evitando il pericolo che per una differenza anche lievissima in confronto del termine stabilito per le dichiarazioni di morte, le interessate non possano essere immesse nei ruoli scolastici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

« La facoltà concessa dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, a favore delle vedove di guerra, può essere esercitata dalle mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, la cui morte sia stata dichiarata dopo il 30 settembre 1949, fino al 31 luglio 1950 ».

Invito l'onorevole relatore a pronunciarsi sulle osservazioni fatte e sui relativi emendamenti.

BIANCHINI LAURA, Relatore. Signor Presidente, mi pare si siano fatte molte osservazioni, ma non tutte strettamente attinenti all'argomento e soprattutto non tutte giustificabili.

All'onorevole Lozza mi permetto di rispondere che, poiché io non sono giurista, mi sono rivolta a colleghi esperti di diritto ed è precisamente da essi che ho saputo della non validità, o almeno della non sufficienza, del certificato di irreperibilità. Mi si è detto che tale certificato è stato ritenuto valido per un motivo di carattere strettamente economico, di aiuto alle famiglie (pensioni di guerra), così da non poter costituire un atto idoneo a tutti gli effetti civili.

Ecco perché mi sembra necessario stabilire che la pratica di morte presunta possa essere anche soltanto promossa entro il termine previsto, salva restando la condizione che la effettiva immissione in servizio abbia inizio soltanto dopo la concessione del relativo certificato.

Non vedo poi la necessità di fissare il tempo di decorrenza. Infatti, nell'articolo 8 del decreto 16 aprile 1948, è detto che la assunzione è disposta previo parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ora, questo parere, se la sentenza di morte presunta giunge prima o circa all'inizio dell'anno scolastico, potrà essere richiesto e concesso in tempo utile; mentre in caso diverso sarebbe inevitabile rinviare l'inizio della carriera dell'interessata all'anno scolastico successivo. Io non fisserei quindi alcun termine preciso.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi pare sia a questo punto opportuno riassumere brevemente i termini della questione, perché io ho l'impressione che non si sia perfettamente d'accordo con i precedenti.

Il decreto legislativo 16 aprile 1948 ha regolato la posizione delle vedove di guerra stabilendo che, quando esse avessero prestato tre anni di servizio, potessero essere immesse nei ruoli, purché presentassero la domanda entro il 30 settembre 1949.

BIANCHINI LAURA, Relatore. Mi perdoni, onorevole sottosegretario: in sede referente noi avevamo spostato questo termine per tutte le vedove di guerra e le vedove dei caduti al 30 settembre 1950, senza più fare la distinzione fra quelle che avevano presentato la domanda entro il 1949 e quelle che non lo avevano fatto.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Comunque, onorevole Bianchini, le condizioni per ottenere i benefici della legge sono tre: che si siano prestati tre anni di servizio; che venga presentata domanda entro il 30 settembre 1950; e che il servizio compiuto abbia decorrenza dall'anno scolastico 1939-40.

Ora, qualcuno ha rilevato che eguale posizione di privilegio si sarebbe dovuta dare alle mogli degli scomparsi perché esse, non essendo stato dichiarato ufficialmente il decesso dei loro mariti, non avevano potuto usufruire di tali benefici. Di qui muove la proposta di legge Russo.

Dunque occorre sempre che siano salve le tre condizioni suddette; occorre inoltre ac-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

certare la qualifica di moglie dello scomparso e stabilire un termine di decadenza.

Su queste basi dev'essere convalidata la richiesta del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è evidente che la concreta immissione nei ruoli non può decorrere che dalla data del 1° ottobre, dalla quale appunto avevamo proposto di considerare gli effetti giuridici di tale nomina.

PRESIDENTE. Ritengo che la cosa più pratica sia di rinviare tale discussione, perché, mentre non è stato presentato alcun emendamento, ne sono stati invece formulati parecchi verbalmente né c'è un accordo fra il sottosegretario e l'onorevole relatore: non so quindi come potremmo condurre in porto questa discussione nella mattinata di oggi.

RESCIGNO. Ma lo scopo della legge quale è? Quello evidentemente di estendere gli stessi benefici di cui godono le vedove di guerra alle mogli degli scomparsi; e poiché le vedove di guerra avevano un termine che era scaduto, sorge la necessità di riaprirlo per queste. Che cosa c'entra dunque il Codice di procedura civile? Noi siamo qui su un terreno di concessioni meramente amministrative, nella qual sfera noi vogliamo equiparare la moglie del caduto alla moglie del disperso.

Poiché dunque attualmente noi ci limitiamo a stabilire un'estensione, non necessita che la proroga pura e semplice.

SILIPO. Desidererei conoscere l'opinione dell'onorevole relatore e dell'onorevole sottosegretario sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Lo presenti per iscritto, onorevole Silipo, e Governo e relatore saranno chiamati a rispondere.

FRANCESCHINI. Sulla linea, in certo senso, di quanto ha detto or ora l'onorevole Rescigno quando ha riassunto la parte sostanziale della questione proposta, non si potrebbe apportare l'emendamento che escluda l'ultima parte sino al 31 luglio 1950?

SILIPO. Ma è questo appunto lo spirito della mia proposta.

PRESIDENTE. Mi è pervenuto il seguente emendamento a firma degli onorevoli Giammarco ed Ermini:

« *Sopprimere le parole: la cui morte sia stata dichiarata dopo il 30 settembre 1949, fino al 31 luglio 1950, ed aggiungere il seguente capoverso:*

« Il termine del 30 settembre 1949, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, è prorogato al 30 settembre 1950 ».

Mi è pervenuto inoltre un altro emendamento degli onorevoli Silipo e Franceschini,

inteso alla soppressione delle parole « fino al 31 luglio 1950 ».

Mi pare che questi due emendamenti siano entrambi nello stesso ordine di idee.

GIAMMARCO. No, perché il secondo lascia aperto il termine ultimo e a me ciò non pare opportuno.

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento concordato dall'onorevole relatore con il Governo, a sostituzione dell'intero primo articolo:

« Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, è sostituito dai seguenti:

« Fino al 30 settembre 1950, le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, che a partire dall'anno scolastico 1939-40 abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

« Per le mogli degli scomparsi è sufficiente che entro il 30 settembre 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sarà disposta con effetti giuridici dal 1° ottobre 1949 ».

Onorevole Silipo, ella mantiene il suo emendamento?

SILIPO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Giammarco?

GIAMMARCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo concordato dall'onorevole relatore con il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

Discussione del disegno di legge: Completamento degli studi seguiti negli istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1165).

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento degli studi seguiti negli istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica », già approvato dal Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantozzi, relatore.

PIERANTOZZI, Relatore. Questo disegno di legge va incontro alle richieste degli ex allievi degli istituti e delle accademie di educazione fisica, i quali, per effetto delle circostanze inerenti agli avvenimenti del 25 luglio 1943, avendo cessato di funzionare gli stessi istituti, si sono trovati a non possedere il titolo di studio cui aspiravano.

Qualcuno aveva frequentato il primo anno, altri il secondo, altri ancora il terzo, senza aver conseguito il diploma. Questi ex allievi, che si calcolano nel numero di circa 500, hanno insistentemente chiesto al ministero e al commissario nazionale della gioventù italiana che si risolvesse la loro situazione. Il ministero ha creato allora una commissione di studio e, d'accordo con essa e con il commissario nazionale, ha proposto questo provvedimento di legge, inteso per una misura di equità, a creare dei corsi, mediante i quali gli ex allievi possano conseguire il titolo di studio cui aspiravano.

Si tratterebbe precisamente di due corsi semestrali, destinati il primo a coloro che erano stati promossi al secondo anno dell'accademia e il secondo a coloro che avevano già conseguito la promozione al terzo anno. A coloro poi che avevano frequentato il terzo anno e che non avevano, per ragioni militari e per la cessazione del funzionamento dell'accademia, conseguito il diploma relativo, si consentirebbe la possibilità di presentarsi ad un esame per il conseguimento del titolo.

È infine da rilevare che l'istituzione di tali due corsi semestrali non comporta alcun onere per l'erario in quanto la spesa grava sugli interessati, i quali, come vedremo esaminando gli articoli del disegno di legge, debbono pagare una certa tassa di frequenza.

Il provvedimento è già stato approvato dal Senato e ritengo che anche la nostra commissione non avrà difficoltà ad accoglierlo.

GIAMMARCO. Una domanda: dove avranno luogo questi corsi?

PIERANTOZZI, Relatore. Presso il ministero.

GIAMMARCO. Non è detto specificamente dove né con quali modalità. Inoltre, anche se non è contestabile la necessità di venire incontro agli ex allievi che hanno dovuto interrompere gli studi, io non vedo perché non si debba nel contempo provvedere alla sistemazione con un disegno di legge più ampio e comprensivo, così da alimentare anche per il futuro i quadri di questi insegnanti di educazione fisica.

Spetta al Governo di decidere se sia il caso di ripristinare o meno la vecchia accademia. Il relatore dice che si tratta appena di 500 allievi, e sta bene. Ma con quale fondamento finanziario avranno luogo questi corsi? 5 mila lire di tassa per allievo danno complessivamente 2 milioni e mezzo, cifra appena sufficiente a pagare gli inservienti. Come si può allora sostenere che non c'è aggravio per il bilancio dello Stato?

D'altro canto, pur fatto salvo il diritto di questi 500 allievi, come si provvede al rinnovo dei quadri degli insegnanti di educazione fisica? Bisogna che il ministero si pronunzi. Perché, intanto, noi dobbiamo ritenere che l'educazione fisica rimanga come insegnamento nelle scuole, visto anche che proprio in questi giorni si sta procedendo all'inquadramento dei vecchi insegnanti.

In conclusione, temo che questa legge non risolva nulla. Non risolve il problema dei 500 allievi da sistemare perché gli stanziamenti sono insufficienti; e non risolve il problema generale che, anzi, non è in alcun modo contemplato negli articoli sottoposti al nostro esame. Faccio quindi formale proposta di non passaggio agli articoli.

LOZZA. Io propongo invece di rinviare la discussione, perché è certo che si deve intervenire alla sistemazione degli insegnanti di educazione fisica. Forse basterebbe un emendamento all'articolo 2; e si potrebbe procedere alla sistemazione di alcuni giovani insegnanti che da qualche anno sono incaricati e non hanno potuto trovare riconoscimento definitivo alla loro posizione giuridica.

Non bisogna respingere il progetto, ma rinviarne l'ulteriore esame perché si ricostituisca (non nel senso fascista, beninteso) una scuola di educazione fisica che dia gli insegnanti alle scuole governative e a quelle parreggiate. In Italia manca tuttora una scuola appropriata.

Siamo tutti d'accordo che si dovesse chiudere la Farnesina, ma una diversa scuola di educazione fisica non può mancare in Italia,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

perché bisogna provvedere alla creazione di insegnanti ben preparati all'insegnamento e legati non ad un ente particolare come era prima, ma al ministero in conformità della loro stessa aspirazione.

ERMINI. Io sono perfettamente d'accordo che si debba ricostituire questa scuola di educazione fisica, ma penso che questo provvedimento costituisca intanto un avviamento: ora, cioè, sistemiamo questi giovani e sarà questo il modo di fare esperienza circa i provvedimenti da prendere successivamente per la ricostituzione della scuola.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno udito, dall'onorevole Lozza è stata fatta la proposta di rinvio. A norma del Regolamento, hanno ancora facoltà di parlare un collega a favore ed uno contro.

Nessuno chiedendo di parlare, l'onorevole relatore ha facoltà di pronunciarsi in merito.

PIERANTOZZI, *Relatore*. Io credo che la proposta di rinvio possa essere accolta, purché si tratti di una sospensiva il più possibile breve, data l'urgenza del problema. D'altra parte non è escluso che si possa domani esaminare la possibilità di creare un istituto apposito, anche se per ora provvediamo soltanto a coloro che non hanno potuto ultimare gli studi iniziati.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In riferimento agli argomenti svolti e in particolare a quanto ha osservato l'onorevole Giammarco, devo ricordare che il problema dell'educazione fisica è allo studio in sede di riforma della scuola e in quella sede dovrà risolversi. C'è però un suo aspetto contingente che ha un notevole valore anche dal punto di vista morale. Come tutti sanno, si diventa insegnanti di educazione fisica seguendo in apposite accademie determinati corsi, che di colpo, nelle speciali circostanze politiche che sono state accennate, furono soppressi.

Quei corsi avevano i loro frequentatori che domandano oggi quale sia la loro posizione. Essi chiedono: i due anni di studio che abbiamo già compiuto non contano nulla? In attesa della riforma generale della scuola, che insieme con gli altri insegnamenti regolerà anche quello dell'educazione fisica, possiamo trovare una sistemazione provvisoria?

Ecco lo spirito di questo disegno di legge, da cui non è assente neanche il fine di poter disporre il più presto possibile di un nuovo contingente di insegnanti di educazione fisica.

Il breve rinvio che ora si propone non può, certo, pregiudicare la questione, ma è

ad ogni modo evidente che ad un qualche provvedimento si dovrà pervenire.

LOZZA. Le parole dell'onorevole sottosegretario valgono a tranquillizzare la nostra coscienza, e noi non abbiamo difficoltà a ritirare la nostra proposta di rinvio.

PRESIDENTE. La proposta di rinvio, è dunque ritirata.

Dichiaro chiusa la discussione generale e domando all'onorevole Giammarco se insiste nella sua proposta di non passaggio agli articoli.

GIAMMARCO. Chiarisco, onorevole Presidente. Io avevo avanzato la proposta di non passaggio agli articoli precisamente perché tutte le volte che capita un problema di una certa gravità in questa Commissione, si fa sempre riferimento alla riforma che dovrà venire e che non viene mai e che, se dobbiamo almeno giudicare da tutti i voluminosi incartamenti che abbiamo ricevuto, è una riforma massiccia, mastodontica; sebbene sia doveroso riconoscere che si tratta di una riforma che investe, come deve, tutta la vita culturale e spirituale italiana.

Non sarebbe dunque opportuno di procedere via via all'emanazione di leggi particolari stralciate dalla grande riforma, in modo che questa, legge per legge, possa essere già sin d'ora studiata ed approfondita, anziché riservarsi di sottoporre al nostro esame tutto il complesso delle leggi in una sola volta, chi sa quando?

Se non erro, quando io sono entrato a far parte di questa Commissione, ho visto precisamente che uno stralcio di questa legge era stato presentato a proposito degli esami di Stato: c'era cioè un impegno da parte del Governo che ci poneva in condizione di riprendere l'esame del progetto in modo che gli esami, quest'anno, si potessero tenere con le disposizioni della nuova legge. Ma il tempo prestabilito è trascorso e nulla si è fatto. Mi pare dunque fondata la preoccupazione che, di questo passo, la riforma non sarà mai compiuta, né da questa né dalla prossima legislatura.

Concludo ritirando la mia proposta di non passaggio agli articoli, ma con la più viva raccomandazione al Governo di affrontare in pieno tutti i problemi della riforma della scuola, in modo da far cadere definitivamente ogni richiesta e giustificazione di leggine sporadicamente presentate, senza alcuna connessione organica, che servono, sì, a soddisfare cento o duecento postulanti, ma che non valgono di certo a risolvere il problema generale.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TESAURO

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventù italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, e non potuto ultimare per causa di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del partito nazionale fascista oppure perché dimessi da tali Accademie per motivi razziali, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire due speciali corsi semestrali, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, ciascuno dei quali sostituirà il secondo od il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per le cause accennate.

Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:

a) i giovani che al momento della interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno;

b) previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al primo anno, tali esami non avessero ancora superati.

Analogo criterio regolerà l'ammissione al corso corrispondente al terzo anno.

Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora superato il detto esame.

È escluso, per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi speciali, l'internato ».

ERMINI. Insisto nella domanda fatta poc'anzi dall'onorevole Giammarco: desidero sapere, cioè, dove si terranno questi corsi.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il ministero si riserva di provvedere.

DELLE FAVE. Non ritengo che fra i motivi di ammissione al corso possa essere addotto anche quello dell'interruzione per causa di servizio militare, che non ha mai recato facilitazioni di sorta nello svolgimento di qualsiasi ordine di studi, né vedo perché dovrebbe recarlo in questo caso. Propongo pertanto la soppressione delle parole « per causa di servizio militare ».

RESCIGNO. Ma la questione è, onorevole Delle Fave, che in tutti gli altri casi, il reduce dal servizio militare, al suo ritorno, trova il suo ordine di studi costituito e funzionante come l'aveva lasciato: qui invece il reduce ha trovato l'Accademia soppressa.

ERMINI. E inoltre da considerare che tutti i reduci hanno sempre goduto di speciali facilitazioni per la ripresa dei loro studi.

MONDOLFO. Anche io non sono d'accordo con la proposta soppressiva del collega Delle Fave, perché quello che si offre a questi ex allievi non è di entrare senz'altro nell'insegnamento, ma di poter semplicemente riprendere il corso interrotto degli studi. D'altra parte è da tener conto che quegli anni sono stati veramente di grande sommovimento nella vita pubblica italiana, e vi possono essere stati fondati motivi che hanno impedito a questi giovani di riprendere la frequenza dei corsi.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo a quanto hanno osservato l'onorevole Mondolfo e gli altri colleghi sull'emendamento soppressivo dell'onorevole Delle Fave ed aggiungo che, poiché all'atto della iscrizione ai nuovi corsi gli interessati debbono documentare la frequenza ai corsi interrotti, è assolutamente escluso che vi possano essere speculazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Delle Fave presenta ora un diverso emendamento:

« Dopo le parole: servizio militare, aggiungere le altre: prestato dopo il 10 giugno 1940.

DELLE FAVE. Ho voluto trovare una via conciliativa.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento.

(Dopo prova e controprova, non è accolto).

BERTOLA. Poiché le vecchie accademie avevano nel loro ordinamento un corso triennale, non mi pare sia opportuno istituire ora due soli corsi semestrali, dando facoltà di adire il primo anche a chi abbia frequentato magari per soli pochi giorni il primo corso della vecchia Accademia.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiarisco al collega che l'interruzione dei corsi si verificò nel periodo aprile-maggio, vale a dire quando mancavano ormai pochi giorni alla fine dei corsi.

GIAMMARCO. Mi sembra che quanto afferma l'onorevole sottosegretario non sia esatto perché, o la cessazione dei corsi si è veri-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

ficata per la situazione politica al 25 luglio 1943, e allora tale cessazione ha avuto luogo quando i corsi erano già terminati e quindi gli iscritti all'anno successivo non avevano ancora potuto frequentare una sola lezione; o la cessazione è avvenuta per effetto della nostra entrata in guerra e allora essa ha avuto luogo dopo il 10 giugno 1940: anche in questo caso la situazione permane la medesima.

SILIPO. Mi associo a quanto hanno eccepito i colleghi Bertola e Giammarco, anche per il fatto che gli esami furono sostenuti qualche tempo prima dell'epoca fissata, e noi verremmo a concedere il beneficio dell'iscrizione al primo semestre, corrispondente al secondo corso della vecchia accademia, a coloro che si erano appena iscritti.

SAILIS. A me pare che noi, con tutte queste eccezioni, vogliamo adottare nei confronti di questi ex allievi un rigorismo eccessivo: siamo stati tanto indulgenti con gli insegnanti delle altre discipline e abbiamo approvato tante sanatorie, e adesso, per l'educazione fisica, la quale non è certo in una sfera sublime dell'insegnamento, vogliamo essere tanto rigorosi?

DELLE FAVE. Penso che il provvedimento vada esaminato con ponderazione, senza che ci lasciamo prendere dalla solita preoccupazione di evitare il rinvio al Senato per effetto di qualche nostro eventuale emendamento. Io, per mio conto, posso dire di aver visto casi analoghi, come ad esempio quello dell'Accademia di Modena, in cui è stato adottato un criterio di assoluta larghezza.

Trovo pertanto pertinente la critica dell'onorevole Bertola, anche per il malcontento che potrebbe determinarsi se adottassimo due pesi e due misure.

CALOSSO. Mi associo anch'io alle osservazioni dell'onorevole Bertola e degli altri colleghi, perché mi pare che il sottinteso di questo disegno di legge sia che l'educazione fisica nelle scuole sia di ben scarso rilievo; criterio che non mi pare assolutamente accettabile. Se è vero che l'educazione fisica nelle scuole non è insegnata come dovrebbe essere, proprio per questo occorre provvedere a renderlo un insegnamento degnamente impartito ed efficace.

CREMASCHI CARLO. Faccio una proposta di rinvio puro e semplice, al fine di raggiungere un accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo a partito la proposta dell'onorevole Cremaschi.

(È approvata).

Sui lavori della Commissione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prima che si passi alla votazione segreta, desidero rilevare, a proposito della proposta di legge che si è discussa per prima, l'866-B, un piccolo incidente che non ho alcuna intenzione di drammatizzare ma che è indubbiamente spiacevole. Giunto qui esattamente alle 9.37, ho appreso che la proposta di legge D'Ambrosio relativa alle graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie, sulla quale io avrei avuto qualcosa da osservare, era già stata discussa, in mia assenza, benché essa costituisse il secondo punto all'ordine del giorno. La discussione ha potuto aver luogo così, affrettatamente, solo in quanto c'è stata un'apposita, non prevedibile, inversione dell'ordine del giorno.

GIAMMARCO. La discussione in assenza del Governo dovrebbe essere nulla a norma del Regolamento.

SAILIS. Poiché la proposta di legge consta di un articolo solo, essa deve essere ancora votata; chi dunque desideri fare dichiarazioni in senso contrario ha ancora facoltà di farlo, al fine di orientare i colleghi della Commissione che dovranno votare.

La discussione d'altronde è stata regolarissima: il fatto che il rappresentante del Governo fosse assente, non è imputabile alla Commissione.

GIAMMARCO. Il rappresentante del Governo dovrebbe essere presente dall'inizio sino alla fine della discussione: se non è presente durante le operazioni di voto, ciò non ha importanza; molto conta invece che sia presente quando si discute e si presentano gli emendamenti, perché possa replicare ad ogni obiezione e ad ogni proposta dei componenti la Commissione.

Faccio formale proposta che la discussione che ha avuto luogo sulla proposta di legge D'Ambrosio sia invalidata per l'assenza del Governo.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego anche di voler tenere presente che, quando io sono entrato qui, pochi colleghi erano presenti!

SAILIS. Sta di fatto che ormai il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è questa una questione di ordine generale che indubbiamente noi non possiamo avere la pretesa di risolvere in questa sede. Io debbo dire che, dal punto di vista formale, l'articolo del

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

regolamento che a questa questione si riferisce inequivocabilmente statuisce che l'intervento del rappresentante del Governo è in sede legislativa obbligatorio; e se è vero che una prassi ormai acquisita fa sì che, ove non venga sollevata eccezione da alcun membro della Commissione, la discussione possa aver luogo ugualmente, il fatto che l'onorevole Sottosegretario sollevi eccezione per non aver potuto fare le sue dichiarazioni, toglie, in questo caso, la possibilità d'invocare la consuetudine.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ne faccio allora una questione di cortesia e metto a parte i colleghi della circostanza che ieri sera ho parlato con l'onorevole D'Ambrosio in merito a questa proposta di legge, e da lui richiesto della posizione che assumeva il Governo, ho avuto esattamente ed esplicitamente a dichiarargli che essa non era conforme alla sua. Mi ripromettevo, dunque, di fare stamane le osservazioni del Ministero in questa sede.

D'altra parte io sono giunto, come ho già detto e come i colleghi hanno avuto modo di constatare, alle ore 9.37, appena quindi sette minuti dopo l'ora nominale di inizio, che non è quasi mai rispettata in sede di Commissione, ed è stato precisamente alle 9.37 che io ho trovato che il collega D'Ambrosio, in mia assenza, aveva fatto invertire l'ordine del giorno ed approvare in tutta fretta il provvedimento.

D'AMBROSIO. Mi duole che il parere dell'onorevole sottosegretario intorno alla proposta di legge che reca il mio nome sia discorde da quello dell'onorevole ministro, il quale mi disse che era assolutamente d'accordo con il mio punto di vista.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accettare questa sua dichiarazione, onorevole D'Ambrosio: il ministro ha dichiarato a me che non era minimamente favorevole.

PRESIDENTE. Noi siamo di fronte ad un inconveniente dovuto alla consuetudine. L'onorevole sottosegretario fa appello ora al senso di delicatezza dei colleghi della Commissione perché questa proposta di legge, la quale indubbiamente importa delle profonde innovazioni sul sistema dei concorsi per le scuole medie, possa essere discussa con l'intervento del Governo.

CREMASCHI CARLO. Io mi rendo conto della gravità del precedente che noi stiamo per avallare; ma, se il Presidente ha aperto la seduta ed ha indetto la discussione, io ritengo che quello che è stato fatto è ben fatto:

altrimenti noi introdurremmo un precedente gravissimo nella prassi dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Qui non vi è stato errore da parte di alcuno; vi è stato soltanto difetto di una eccezione, perché non c'è stato nessun collega che si sia richiamato alla norma regolamentare che avrebbe potuto far sospendere la discussione.

RESCIGNO. Propongo una conciliazione delle due tesi in contrasto: poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, questo deve essere ancora votato. Il sottosegretario faccia tutte le osservazioni che vuole, dopo di che noi voteremo.

PRESIDENTE. Ma poiché la discussione generale è stata dichiarata a suo tempo chiusa, quanto ella propone, onorevole Rescigno, non può essere fatto: o noi invalidiamo tutta la discussione, oppure passiamo alla votazione. Non esiste altro partito da prendere.

SILIPO. Onorevole Presidente, a me pare che, per un atto di doverosa cortesia verso l'onorevole sottosegretario che è arrivato con qualche minuto di ritardo — cosa che può capitare a chiunque — si potrebbe rinviare la votazione, trovando tuttavia una motivazione che non infirmi la validità della discussione già fatta.

ERMINI. Ma non dobbiamo noi svolgere le discussioni secondo il regolamento? È evidente che, quando manca il Governo, noi possiamo anche non tenerne conto fino a che l'eccezione non venga sollevata, ma, quando l'eccezione è sollevata, mi pare che non ci sia più nulla da obiettare. Io arrivo quindi a dire che, se noi ora procedessimo a questa votazione, essa sarebbe del tutto destituita di validità.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono veramente spiacente di aver suscitato questa discussione, ma, se il risultato sarà quello che si procederà regolarmente alla votazione segreta, io sono costretto ad invitare i colleghi a votare contro.

SAILIS. Io sottoscrivo pienamente quanto ha detto l'onorevole Ermini: non posso concepire attività legislativa senza la presenza del Governo, anche se qualche volta ciò possa essere avvenuto e noi abbiamo simulato di non avvedercene. Ma vorrei ri-evare che c'è qui, oltre a tutto, una ragione sostanziale per la quale io non mi sentirei mai di convalidare una discussione che abbia avuto luogo in assenza dell'onorevole sottosegretario ed è che occorre ascoltare le ragioni del Governo per esser messi in condizione di votare con scienza e coscienza.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

PRESIDENTE. Ritengo che essendo già stata chiusa la discussione sulla proposta di legge si debba ora passare senz'altro alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge:

D'Ambrosio ed altri: Equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana al diploma di materie letterarie (419):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	13
Voti contrari	21

(La Commissione non approva).

D'Ambrosio ed altri: Graduatorie supplementive e graduatorie di ex combattenti dei corsi nelle scuole medie (866-B):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	13
Voti contrari	21

(La Commissione non approva).

Senatore Russo: Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830 (989):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	30
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Armosino, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Bima, Calosso, Cremaschi Carlo, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Del Bo, Delle Fave, Diecidue, Ebner, Ermini, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Martino Gaetano, Malagugini, Parente, Pierantozzi, Pignatone, Rovera Camilla, Rescigno, Sallis, Scaglia, Silipo, Tesauero, Torretta, Vetrone.

Sono in congedo:

Bensi, Marchesi, Pucci Maria.

La seduta termina alle 12,10.